



COMUNE DI TORRETTA

(Provincia di Palermo)

Reg. Cron. Pubbl. n. 853
Dal 02.09.17 al 23.09.2017

Prot. n. 10667

Li 08.09.2017

ORD. SIND. N. 84

OGGETTO:

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 82/2017 - DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E IN LATTINE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CROCIFISSO IN DATA 9/9/2017.

IL SINDACO

CONSIDERATO che dall'8 al 10 Settembre 2017 avranno luogo i festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso;

Considerato che in data 5/9/2017 è stata emessa l'ordinanza n. 82 con la quale è stato sancito il divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine in occasione della manifestazione "Festa del SS. Crocifisso"..

Che nella predetta ordinanza il divieto è stato esteso a tutta la durata della manifestazione, mentre lo stesso deve intendersi limitatamente al giorno 9 settembre 2017 ritenendo che, nei rimanenti due giorni, la tipologia delle manifestazioni previste non sia tale da giustificare l'emissione dei divieti sanciti con la predetta l'ordinanza;

RITENUTO, pertanto di limitare l'efficacia del provvedimento limitatamente alla giornata del 9/9/2017;

VISTI:

- l'art. 54, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265; - l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

ORDINA

Rettificare l'ordinanza n. 82/2017 **limitandone l'efficacia al giorno 9/9/2017** e confermando il restante contenuto:

Alla luce di quanto sopra:

- 1) su tutto il territorio Comunale, **il giorno 9 settembre 2017 dalle ore 17:00 alle ore 3:00** del giorno successivo, l'assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e/o in lattine. In particolare la somministrazione di bevande potrà avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in bottiglie di

- plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- 2) è altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e/o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
 - 3) per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7-bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - 4) che la presente Ordinanza venga trasmessa:
 - alla Stazione dei Carabinieri ed al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;
 - al Segretario Comunale;
 - al Responsabile del Comando P.M.;
 - al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
 - l'affissione nei luoghi pubblici.

DEMANDA

- agli uffici Comunali affinché il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione ritenuto utile.

Il Comando Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 1034/1971, da proporsi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, od in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni.



IL SINDACO
(Dott. Salvatore Gambino)